

Lo Statuto dell'Associazione

Articolo 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione "MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA" ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede a Monza.

Articolo 2. Oggetto

L'Associazione, senza fini di lucro, basata sul volontariato e con intendimenti di solidarietà sociale per la tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico storico e culturale, ha per scopo:

1. istituire un Museo di interesse locale che conservi ed esponga al pubblico documenti e materiale relativi al territorio ed all'ambiente della Brianza;
2. favorire attività connesse e accessorie quali, intraprendere iniziative, gestire servizi, organizzare mostre e manifestazioni, per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali di Monza e Brianza;
3. divieto di svolgere attività diverse.

Articolo 3. Durata

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100. L'assemblea dei soci ha la facoltà di prorogare la durata dell'associazione con delibera assunta almeno 30 giorni prima della data prefissata per la scadenza.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Articolo 4. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dalle quote sociali;
2. dalle pubbliche e private contribuzioni;
3. dalle donazioni e dalle liberalità testamentarie a favore dell'associazione stessa;
4. dai beni comunque acquistati a qualsiasi titolo;
5. dalla somma vincolata a garanzia.

Articolo 5. Soci

Possono far parte dell'associazione persone, enti pubblici e privati ed associazioni che ne facciano domanda, oppure siano invitati dal Consiglio dell'associazione.

L'associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori, soci onorari. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni quota associativa non è trasmissibile salvo per causa di morte e non è rivalutabile.

La qualifica di socio sostenitore o di socio onorario può essere attribuita dal consiglio a persone fisiche o giuridiche che conferiscano all'associazione sussidio materiale o prestigio morale di particolare rilevanza.

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Possono essere esclusi i soci che con il loro comportamento rechino pregiudizio all'associazione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 6. Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;
6. i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e non vengono retribuite.

Articolo 7. Assemblee

L'Assemblea dei soci è sovrana; può essere ordinaria e straordinaria ed è composta dai soci di cui all'art.5 in regola con il versamento della quota.

1. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - il consuntivo della gestione annuale;
 - il preventivo per l'anno successivo;
 - la nomina dei Consiglieri, previa determinazione del numero;
 - la nomina dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - le modifiche allo statuto e ai regolamenti;
 - lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, con l'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare, con pieni poteri, da un altro socio con delega scritta.

Possono partecipare alla votazione i soci maggiori di età iscritti da almeno sei mesi e qualunque sia la loro qualifica.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota e può essere portatore al massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, anche per eventuali modifiche dello Statuto, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Un'ora dopo la prima convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea una volta all'anno è convocata per approvare:

1. la relazione del Presidente sull'attività svolta dal Consiglio e dall'Associazione nell'anno precedente e suoi programmi in corso;
2. il rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e preventivo sentita la relazione dei Revisori dei Conti.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali ed il testo verrà tenuto a disposizione insieme ai rendiconti.

Articolo 8. Consiglio

Il Consiglio è composto da sette ad undici membri eletti dalla Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni dal momento della rispettiva nomina e possono essere riconfermati.

Decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Se viene meno l'intero Consiglio, i Revisori dei Conti provvederanno a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nomina pure un Segretario ed un Tesoriere, anche fra estranei al Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, di iniziativa o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima della convocazione. Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso ridotto a due giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Hanno diritto al voto solo i Consiglieri nominati dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare provvede:

1. alla gestione ordinaria e straordinaria della associazione in ottemperanza alle deliberazioni della assemblea;
2. a predisporre il bilancio preventivo;

3. a predisporre il conto consuntivo dell'esercizio;
4. ad amministrare il patrimonio dell'associazione e a prendere ogni inerente decisione;
5. a deliberare sull'accettazione di donazioni, di eredità e legati;
6. a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale dell'associazione;
7. a programmare l'attività dell'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
8. a elaborare le proposte dei soci;
9. a proporre all'assemblea le modifiche statutarie.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può delegare anche ai propri componenti, con firma singola o abbinata, il compimento di singole pratiche. I poteri e le facoltà di firma dei funzionari della associazione sono attribuiti dal Consiglio.

Il Consiglio può deliberare i regolamenti relativi:

- all'organizzazione del Museo ed alla conservazione delle raccolte;
- alle altre attività dell'Associazione;
- al personale;
- all'amministrazione del patrimonio.

In carenza dei regolamenti, le deliberazioni sono prese dal Consiglio di volta in volta.

Articolo 9. Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, sovrintende l'andamento della Associazione e cura l'applicazione dello Statuto.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante.

Articolo 10. Segretario e Tesoriere

Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco soci; inoltre collabora con il Presidente per il buon funzionamento della Associazione.

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con Istituti di Credito, enti e privati.

Ha la firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione dei fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati. Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione di cassa.

Articolo 11. Revisori dei Conti

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Associazione è controllata da due Revisori dei Conti, nominati dalla Assemblea.

Essi sono scelti fra persone esperte di amministrazione, durano in carica con il Consiglio e sono confermabili; possono compiere anche individualmente atti di ispezione e di controllo, e redigono la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio.

In caso di cessazione della carica durante il periodo di nomina, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti la cui nomina verrà ratificata nella prima assemblea.

Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del periodo.

Articolo 12. Utili e avanzi di gestione

E' esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio briantero con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 662 del 23/12/96 e salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14. Norma generale

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Monza, 23 giugno 1998